

## STATUTO SOCIALE

### ASSOCIAZIONE “ VENTO SOLIDALE – ONLUS”

#### Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione, apolitica, apartitica, avente le caratteristiche di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( ONLUS ), ai sensi e per effetti dell' art.10 del D.Lgs. 460/1997, sotto la denominazione“VENTO SOLIDALE – ONLUS “, con sede in Via Prato del Cavaliere 70- 00052 Cerveteri, di durata illimitata. L'eventuale trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporterà modifica statutaria. La locuzione “ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

#### Art. 2 FINALITA' E SCOPI

L'Associazione” VENTO SOLIDALE – ONLUS “ si ispira ai valori umani della solidarietà , con particolare riferimento alle persone deboli e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, al fine di migliorarne le condizioni. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. L'Associazione con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti opera nel campo della beneficenza. Per l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale la sua attività si concretizza attraverso:

– l'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alla opportunità di diffondere la cultura della solidarietà sociale nei confronti delle persone deboli e svantaggiate;

– il sostegno di progetti specifici, individuati o elaborati dall'Associazione (nel rispetto delle normative vigenti), rivolti al miglioramento delle condizioni di vita di persone deboli e svantaggiate, sia in Italia che all'estero, anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni o Enti, aventi il medesimo fine istituzionale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1977, n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 3 ASSOCIATI : DIRITTI E DOVERI

Sono associati dell'Associazione coloro che, condividendone le finalità , avanzino richiesta di farne parte, con istanza scritta al Consiglio Direttivo, che si pronunzierà insindacabilmente al riguardo con comunicazione all'interessato. L'associato, con la sottoscrizione della istanza di ammissione all'Associazione, assume l'obbligo di:

–osservare le norme contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi sociali;

–sottoscrivere la documentazione inerente la normativa di cui al D. Lgs.196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- versare contestualmente la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo (in caso di mancata accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo la quota verrà restituita).

Qualora l'iscrizione avvenga nel corso dell'esercizio sociale la quota associativa termina con la fine del medesimo esercizio sociale. L'adesione all'Associazione "VENTO SOLIDALE – ONLUS" è vincolata all'accettazione ed alla firma del presente Statuto in ogni sua parte.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

-Soci fondatori : sono coloro che sono intervenuti all'Atto Costitutivo dell'Associazione ;

-Soci ordinari : le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che abbiano interesse alla vita dell'Associazione e ne condividano le finalità e gli scopi e che verranno ammesse con tale qualifica dal Consiglio Direttivo, previa domanda di adesione ad esso rivolta ;

-Soci sostenitori : le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, oltre la quota associativa, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza hanno parità di diritti, compreso il diritto di voto. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa il cui importo verrà stabilito annualmente e dovrà essere versato entro il mese di dicembre di ogni anno. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata in modo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione; inoltre non sono né trasmissibili né rivalutabili. La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

la qualità di associato si perde nei seguenti casi:

-morte;

-recesso: da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno comunicato il loro recesso dall'Associazione con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e pertanto saranno obbligati al versamento della quota associativa annuale;

– per esclusione: è deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa; violazione delle norme etiche e statutarie; l'esclusione è automatica in caso di morosità nel versamento della quota annuale per 6 mesi.

-per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere (ad eccezione di quelli di natura colposa) o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'Associazione. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata. Gli associati receduti o esclusi che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere il rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli associati:
- contributi di privati (persone fisiche e giuridiche);
- contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate, relative ad attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione:

- quote associative;
- versamenti effettuati a titolo di liberalità da chiunque aderisca all'associazione o comunque voglia sostenere i suoi progetti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quale, a titolo meramente semplificativo e non tassativo: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore, contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, manifestazioni di sorte;
- ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 460/97.

#### Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuali);

#### Art. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati di cui all'art.3 del presente Statuto e può essere ordinaria e/o straordinaria. L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o da un associato nominato dall'assemblea stessa. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria è altresì

convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. All'assemblea devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione:

-la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;

-il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

L'assemblea delibera inoltre in merito alla nomina del Consiglio Direttivo e agli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le convocazioni sono inviate via posta o via telematica almeno otto giorni prima della data fissata dalla riunione. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di due associati. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione dello scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda approvazione, con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

#### Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo, resta in carica sei esercizi sociali ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive del Consiglio. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo nomina la suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. In caso di dimissioni, morte o decadenza di uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Compete al Consiglio Direttivo:

-compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-sottoporre all'Assemblea i progetti da sostenere economicamente, il bilancio preventivo (possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque al più tardi unitamente al bilancio consuntivo), il bilancio consuntivo (entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato);

-nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;

-assegnare eventuali deleghe;

-curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;

-accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

-tenere il libro cassa, il libro verbali assemblee, il libro verbali Consiglio Direttivo ed il libro degli associati.-

#### Art. 8 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO

Il primo Presidente del Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina il Presidente eletto. Il Presidente eletto rimane in carica per sei esercizi sociali e può essere rieletto. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Al Presidente e, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente, spettano la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente è autorizzato ad effettuare pagamenti, di eseguire incassi, rilasciando le relative quietanze liberatorie, ad accettare donazioni pubbliche o private. Per le operazioni di gestione corrente il Presidente agisce in prima persona o tramite suo delegato. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro cassa, del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, consultabili dagli associati. Il Presidente custodisce somme o valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa aggiornandone la contabilità. Il Vice-Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. Nel caso di decesso, dimissioni, decadenza o permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

#### Art. 9 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio Direttivo potrà, ove occorra o lo ritenga necessario, potrà, nominare il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi. Il Collegio valuta, di propria iniziativa o su richiesta scritta di singoli associati, eventuali infrazioni statutarie.

#### Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo potrà, ove occorra o lo ritenga necessario, nominare il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti anche tra i non associati e, ove imposto dalle normative vigenti, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, per accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

#### Art. 11 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione e successiva visione agli associati. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intenda aderirvi.

## Art. 12 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività protratta per due anni. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione avviene per cause e con le modalità previste dall'art.27 del Codice civile. In particolare, l'associazione si estingue quando:

-lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

-vi è l'inattività dell'associazione per due anni;

-tutti gli associati sono venuti a mancare.

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'assemblea che delibera anche sulla destinazione del patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 comma 1 lettera f)del D.Lgs n.460/97, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

## Art. 13 CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata agli interessati entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata, per iscritto o via telematica.

## Art. 14 GRATUITA' CARICHE ELETTIVE E DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ASSOCIATI

Tutte le cariche elettive sono ricoperte a titolo completamente gratuito, hanno una durata di sei esercizi sociali e possono essere riconfermate. Le prestazioni fornite dagli associati sono rese a titolo completamente gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo che debbano eventualmente sostenere delle spese a favore dell'associazione per l'espletamento di particolari prestazioni, potrà essere riconosciuto il rimborso delle stesse qualora effettivamente sostenute e documentate, previa autorizzazione preventiva di spesa resa per iscritto dal Presidente, in mancanza della quale non verranno rimborsate.

## Art. 15 MODIFICHE ALLO STATUTO E NORME INTEGRATIVE

Le modifiche al presente statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le eventuali deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel seguente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia.

## Art. 16 RESPONSABILITA'

L'Associazione" VENTO SOLIDALE – ONLUS “ declina ogni responsabilità in merito a inconvenienti/incidenti di ogni tipo che possano accadere al Socio (o ad altri per sua causa) in qualsiasi luogo d'incontro degli associati (sia in sede che fuori sede), nonché in occasione di trasferimenti, eventi,

riunioni, manifestazioni, conferenze, seminari e attività similari, attribuendone quindi a questi completa manleva, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità in merito a tali eventi.

FIRMATO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SEGRETARIO

CONSIGLIERE